PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN FAVORE DELL'ALBANIA

Art. 3

Cessioni di beni e servizi

Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, e' altresi' autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unita' navali di proprieta' dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilita' delle autorita' italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operativita' delle unita' medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalita' di cui al presente decreto.

Versione in vigore dal 24 aprile 1997, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-italiana-alle-iniziative-internazionali-in-favore-dell/art-3-cessioni-di-beni-e-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it